

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi del Decreto Interministeriale del 30/11/2012, dell'art. 29, comma 5, degli artt. 17, 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
DPCM 11 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, L.14 del 5 marzo 2020 e SMI
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 24.04.2020

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DERIVANTE DA COVID-19 del ...(data)....

.....(nome dell'azienda).....

IL DATORE DI LAVORO

**ISTRUZIONE
OPERATIVA
STRAORDINA**

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DERIVANTE DA COVID-19

SCOPO:

PROCEDURA PER LA CORRETTA ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'
LAVORATIVE PER GARANTIRE LE
CONDIZIONI DI SALUBRITA' E SICUREZZA



PREMESSA

Considerate le recenti disposizioni normative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale

Considerato il "protocollo condiviso di regolazione delle misure per il controllo e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra le Parti Sociali ed il Governo in data 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020

Valutati attentamente i rischi di contagio dei lavoratori durante l'attività lavorativa, il Datore di Lavoro, adotta le seguenti misure di prevenzione e gestione al fine della riduzione del rischio sopra considerato.

INFORMAZIONI GENERALI DA FORNIRE AI LAVORATORI

- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- È importante che tutti i lavoratori abbiano la consapevolezza e accettino il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- I lavoratori si devono impegnare a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale e respiratoria).
- I lavoratori si devono impegnare a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" oltre a valutare profili specifici di rischiosità; indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia la visita di rientro va sempre

eseguita per il reintegro dei lavoratori con pregresso COVID

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- Si considereranno orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni

NB:

1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.1,n.7,lett.d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del

contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e

l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI/AUTISTI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori/autisti esterni sono state individuate le seguenti procedure: l'autista **NON** può accedere alla azienda in alcun modo; l'unico punto in cui possono accedere è l'ufficio accettazione ove si recano unicamente per il disbrigo delle pratiche amministrative.
- Durante le fasi di carico e scarico gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro o indossare la mascherina chirurgica.
- L'accesso ai visitatori, per quanto possibile, è vietato; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto relative al rispetto della distanza minime interpersonale di un metro e all'uso della mascherina chirurgica

Le riunioni con consulenti esterni devono essere svolte in modalità preferenziale di videoconferenza o telefonica. Nel caso in cui sia strettamente necessario svolgere riunioni con personale esterno:

- mettere a disposizione del personale esterno una disinfettante liquido per le mani da applicare contestualmente all'ingresso in azienda
- adibire, se possibile, un locale apposito per eventuali appuntamenti
- al fine di mantenere le distanze di sicurezza in questi locali deve essere considerato un affollamento massimo seguendo il rapporto 1 persona ogni 4m²
- se non fosse possibile adibire uno specifico locale, chiedere al personale esterno di mantenere una distanza di almeno 1m ed indossare la mascherina chirurgica
- invitare e sensibilizzare, il personale esterno a rispettare le misure di igiene generale previste
- ridurre al minimo indispensabile la durata degli appuntamenti e la permanenza del

personale esterno.

NON sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'uso delle mascherine chirurgiche e un'adeguata pulizia/aerazione dei locali

SANIFICAZIONE IN AZIENDA

I disinfettanti, non devono mai essere confusi con i detergenti che come tali non hanno azione battericida, ma solo pulente.

Un disinfettante è un composto chimico in grado di eliminare dopo trattamento i microrganismi presenti su materiale inerte con la sola eccezione di alcune spore batteriche.

Il disinfettante "ideale" deve pertanto possedere funzione biocida ad ampio spettro, cioè la capacità di aggredire ed uccidere gli agenti microbiologici contro i quali viene impiegato.

Requisiti dei disinfettanti: il disinfettante ottimale dovrebbe rispondere a tutta una serie di requisiti che possono essere riassunti in:

- rapida azione e una persistenza dell'attività
- attività biocida
- ampio spettro d'azione
- non devono essere dannosi, alle concentrazioni d'uso, per l'uomo e sui materiali da trattare
- facilità di applicazione
- qualità e sicurezza
- economicità di gestione
- buona stabilità chimica

I Disinfettati devono essere utilizzati dopo le operazioni di pulizia rispettando le modalità d'uso e le dosi prescritte sulle etichette delle loro confezioni o nelle specifiche schede tecniche dei prodotti usati.

Si utilizzano disinfettanti autorizzati dal Ministero della Salute quali Presidi Medico Chirurgici o Biocidi e in particolare per il loro effetto virucida utile nella prevenzione del contagio da SARS-COV2 si usano prodotti che contengono i seguenti principi attivi antimicrobici:

- Alcol Etilico
- Ipoclorito di Sodio
- Perossido d'Idrogeno

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Sali di ammonio quaternari

L'azienda assicura la pulizia giornaliera la sanificazione periodica dei locali e, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Devono esser disinfettate tutte le superfici e gli oggetti venuti frequentemente a contatto con le mani dei clienti, dei dipendenti o di altre persone(interruttori, maniglie, corrimano, telecomandi, rubinetteria, sanitari e lavandini, ecc.)

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

È ALTRESÌ GARANTITA LA PULIZIA E SANIFICAZIONE A FINE TURNO DI TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE CON ADEGUATI DISINFETTANTI, SIA NEGLI UFFICI, SIA NEI REPARTI PRODUTTIVI.

PROCEDURA DI SANIFICAZIONE

PREMESSA

Tutte le operazioni di pulizia di ambienti devono essere condotte da personale che indossi guanti monouso, occhiali protettivi e mascherina;

Per la disinfezione di superfici, verrà prediletto l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo detersione.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio o quando non disponibile, verrà usato etanolo al 70% o altro disinfettante assimilabile, dopo pulizia con un detergente neutro.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| ▪ Scrivanie | ▪ Maniglie |
| ▪ Porte | ▪ Tastiere |
| ▪ Mouse | ▪ Schermi touch |
| ▪ Sedie | ▪ Telecomandi |
| ▪ Muri | ▪ Pulsantieri |
| ▪ Schermi | ▪ Interruttori |
| ▪ Finestre | ▪ Telefoni |
| ▪ Tavoli | ▪ Tutte le altre superfici esposte |

CORRETTO ITER DI SANIFICAZIONE:

- ❖ *Prelavaggio con acqua (per superfici che lo permettono)*
- ❖ *Detersione con detersivi*
- ❖ *Risciacquo (per superfici che lo permettono)*
- ❖ *Disinfezione con appositi disinfettanti*

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

- ❖ *Tutti gli operatori devono essere dotati di opportuni DPI (guanti e mascherine) ed eventualmente di occhiali o visiere protettive (lavori in prossimità ed operazioni di pulizia)*
- ❖ *Il personale che ha a disposizione una postazione di lavoro singola, non in prossimità di clienti/colleghi può operare senza DPI; dovrà comunque essere fornito di DPI nel caso in cui, per qualsiasi necessità debba interfacciarsi con altri operatori / clienti*
- ❖ *Il personale che eventualmente può usufruire del lavoro da casa e non deve recarsi presso l'azienda, non è dotato di DPI poiché le postazioni di lavoro garantiscono una distanza di sicurezza.*

PROCEDURA DI CORRETTO UTILIZZO DPI

Come indossare mascherine e dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- ❖ *Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratorie, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.*
- ❖ *Indossare la Mascherina medico-chirurgica*
- ❖ *Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.*
- ❖ *Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.*
- ❖ *Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca.*
- ❖ *Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.*
- ❖ *Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere*

monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione)”.

Come indossare guanti monouso.

- ❖ *Operare la pulizia o il lavaggio delle mani*
- ❖ *Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente evitando la contaminazione dei guanti posti più in basso.*
- ❖ *Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa.*
- ❖ *I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati*
- ❖ *Se il guanto si danneggia durante l'uso, deve essere sostituito*
- ❖ *Rimuovere i guanti quando la procedura è stata completata, facendo attenzione a non contaminare le mani toccando la parte esterna dei guanti usati*
- ❖ *Rimuovere il guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una volta rimosso*
- ❖ *Dopo aver rimosso i guanti, pulire e decontaminare le mani*

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

“La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie **ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati.**”

L'Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14 marzo 2020, precisa che:

«Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti,

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)».

In attesa di specifiche normative l'azienda provvede a fornire tali indicazioni ai propri lavoratori .

GESTIONE SPAZI COMUNI (SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese i servizi igienici e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per i servizi igienici e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande (se presenti).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'azienda secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Il presente documento viene illustrato ai lavoratori che firmano per ricevuta e presa visione dell'istruzione operativa e si impegnano a seguire scrupolosamente le indicazioni indicatevi:

DATA	NOME E COGNOME	FIRMA